



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I funzionari incaricati della polizia giudiziaria sono posti, per tutto ciò che riguarda la medesima, sotto la direzione e dipendenza dell'Avvocato fiscale generale presso il Magistrato d'appello, e dell'Avvocato fiscale presso il Tribunale di prima cognizione del Distretto nel quale esercitano le loro funzioni.

Essi devono informare l'Avvocato fiscale dei reati di azione pubblica commessi nel loro Distretto, delle persone sospette che in esso risiedono o vi si mostrino, e generalmente di ogni circostanza che possa condurre allo scoprimento dei reati e dei loro autori.

Restano però ferme le disposizioni del Codice di procedura criminale a riguardo dei Giudici d'istruzione, i quali, rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria, continueranno ad essere sotto la sorveglianza immediata degli Avvocati fiscali generali.

Art. 2.

Nei casi di flagrante reato o come tali riputati a mente dell'articolo cinquantadue del Codice di procedura criminale, i quali importino pena del carcere, o maggiore, l'Avvocato fiscale potrà, purché ciò segua senza ritardo, trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto, o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che dal suddetto Codice sono attribuite al Giudice-Istruttore.

Art. 3.

Le stesse attribuzioni impartite all'Avvocato fiscale dall'articolo precedente, avranno luogo anche fuori del caso di flagrante reato, semprechè trattandosi di crimine o delitto commesso all'interno di una casa, il capo della famiglia richieda l'Avvocato fiscale per accertarlo.

Art. 4.

L'Avvocato fiscale nel trasferirsi sul luogo del reato ne darà avviso al Giudice-Istruttore, ma senza attenderlo procederà come è sopra prescritto.

Giunto che sia sul luogo il Giudice d'istruzione, spetterà ad esso di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Nei casi contemplati negli articoli 2.° e 3.° l'Avvocato fiscale può ordinare l'arresto delle persone, contro le quali concorrano gravi indizi, ovvero tentativo o grave sospetto di fuga, o la persona denunziata sia fra quelle indicate nel capo terzo, titolo ottavo, libro secondo del Codice penale.

Art. 6.

L'arrestato sarà immediatamente condotto avanti l'Avvocato fiscale da cui ne fu ordinato l'arresto, il quale lo interroga ed assume le informazioni più urgenti.

L'Avvocato fiscale deve al più tardi entro ventiquattr'ore rimettere l'arrestato al Giudice-Istruttore.

Se però nell'intervallo egli avrà riconosciuto dagli interrogatori fatti o dalle informazioni assunte, che vi sia luogo al rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo.

Art. 7.

Alla compilazione degli atti a cui procede l'Avvocato fiscale deve intervenire il suo Segretario o quello del Tribunale; in mancanza od impedimento di questi, un Ufficiale di pubblica sicurezza, un Notaio, od un membro dell'amministrazione comunale, o due testimoni.

Qualora però questi testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dall'Avvocato fiscale anche senza di essi, facendone però menzione nel processo verbale.

Non potrà fare prestare il giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

Nel resto si osserveranno le regole e le forme stabilite dal Codice di procedura criminale per gli atti di simil natura.

Art. 8.

Se giunto sul luogo del reato l'Avvocato fiscale trova che gli atti a cui si deve procedere fossero già iniziati da Ufficiali subalterni di polizia giudiziaria, esso può riassumerli e proseguirli, o commetterne loro la continuazione.

Potrà pure commetterne ad essi l'esecuzione, quantunque non avessero ancora prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto.

Art. 9.

I processi verbali e gli atti come sovra compilati, coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto sequestro, debbono dall'Avvocato fiscale essere tosto trasmessi al Giudice-Istruttore colle sue requisitorie.

Questi ha facoltà di rifare in tutto od in parte gli atti che non credesse compiuti.

Art. 10.

Gli atti ai quali gli Avvocati fiscali sono dalla presente Legge autorizzati potranno essere eseguiti anche dall'Avvocato fiscale generale da cui i medesimi dipendono, sempre che esso lo stimi conveniente, uniformandosi però al tenore delle precedenti disposizioni.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazie e di giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino il quattordici di dicembre 1851.

VITTORIO EMANUELE

DE FORESTA.